

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 20  
del 08/03/2018

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 18/2015 del 14/9/2015, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Satariano Antonina C.F. STRNNN48A41B428I, nata a Caltagirone (CT) il 01/1/1948 e residente a Fermo (FM) Contrada Marina Palmense n° 117, nella sua qualità di legale rappresentante, alla data del 08/9/2015, della ditta denominata "Gran Caffè Lariano s.r.l." - Bar con sede in San Giovanni La Punta Piazza Raddusa n° 19, nonché obbligata in solido per la violazione di cui al Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 46 del 21/3/2003, a seguito di occupazione di Mq 12,00 di suolo pubblico con tavoli, sedie e n° 02 ombrelloni, in mancanza di preventiva autorizzazione comunale;

L'infrazione è stata accertata alle ore 12,30 del 08/9/2015, presso la sede della predetta attività;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 15/9/2015;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 50,00 più € 6,80 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € **56,80**;


**INGIUNGE**


Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 08/03/2018.-

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.

  
157.



Il Dirigente P.M.



**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento ( art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.